

OGGETTO: Cessione quote della società FAR.COM srl per l'ingresso del Comune di Busnago.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

il Comune di Pioltello è socio della società di gestione delle farmacie comunali denominata FAR.COM srl,

il Comune detiene alla data odierna una percentuale di partecipazione nella società Far.Com srl del 38,39% pari a 49907 quote sul totale di 130000,

tale partecipazione risulta maggiore rispetto a tutti gli altri Comuni Soci,

il Comune di Busnago con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 13 aprile 2024, agli atti comunali, al fine di poter conferire alla Far.Com srl la gestione della propria Farmacia Comunale ha approvato lo Statuto della partecipata e l'acquisto di quote del capitale sociale per entrare nella compagine societaria (allegato 1),

per garantire l'ingresso del nuovo socio, come già verificatosi nel passato in casi analoghi, si rende necessario cedere 2600 quote pari al 2 per cento del capitale sociale,

il valore unitario delle singole quote è pari ad € 7,58 come determinato da perizia di stima asseverata del dott. R. Dozio (allegato 2),

VISTO

il verbale dell'assemblea dei soci del 23 aprile 2024, agli atti comunali, nel quale si prende atto positivamente dell'ingresso del nuovo socio e della proposta di Far.Com e della conseguente disponibilità del comune di Pioltello di cedere 2600 quote riferite alla propria partecipazione (*"sul sesto punto all'odg – ingresso in FAR.Com srl del Comune di Busnago- il Presidente informa che si sono concluse le trattative per l'ingresso del Comune di Busnago nella compagine societaria, con un'ipotesi di apertura della nuova farmacia comunale nell'area del Centro Commerciale il Globo. Si stanno predisponendo le pratiche per l'avvio dell'operazione che si concluderanno presumibilmente entro la fine dell'esercizio 2024 e l'apertura della farmacia dovrebbe avvenire nei primi giorni del 2025"*).

VALUTATO che:

Tale cessione appare utile e conveniente sia sotto il profilo della riduzione dei costi fissi societari che come fonte di diretta utilità per l'Ente che vede riconoscersi un'entrata pari ad € 19.708;

La cessione di parte delle quote Far.Com. S.r.l. da parte del Comune di Pioltello, non comporta perdita di benefici in capo al Comune stesso, in quanto la percentuale di partecipazione non determina maggiori dividendi ed il canone annuale pagato ai Comuni Soci è determinato sulla base del fatturato delle Farmacie affidate e non della percentuale di partecipazione.

La partecipazione del Comune di Pioltello in Far.Com andrà a ridursi a seguito della cessione di quote dal 38,39% al 36,39% lasciando sostanzialmente inalterato il peso dell'Ente nella complessiva governance della società.

VALUTATO, ulteriormente, che

la cessione non avverrà tramite una procedura ad evidenza pubblica, perché nella fattispecie si applica la seconda parte dell'art. 10, comma 2, TUSP, il quale stabilisce che, in casi eccezionali, la cessione delle quote degli enti pubblici può essere effettuata tramite negoziazione diretta con un singolo acquirente;

Le quote di Far.Com srl possono essere proprietà esclusivamente di Enti Locali. Gli stessi possono essere interessati solo se intendono affidare in house providing la gestione di una Farmacia Comunale;

Il Comune di Busnago, titolare di una farmacia comunale, ha mostrato un interesse ad acquisire quote della società unicamente allo scopo di affidare la gestione della propria farmacia;

Quanto appena rappresentato dimostra che esistono presupposti di eccezionalità che giustificano il mancato svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica che costituirebbe un inutile dispendio di tempo e di risorse pubbliche.

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione con verbale n.66 del 16/09/2024 allegato al presente atto deliberativo (allegato 3);

Considerato che la presente proposta è stata esaminata e discussa dalla Commissione _____ in data _____

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

VISTO il D.Lgs. 175/2016 del 19 agosto 2016;

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Dirigente del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale dott. Andreassi Giovanni;

CON VOTI n. _____ favorevoli n. _____ contrari, essendo n. _____ Consiglieri presenti di cui votanti _____ e n. _____ astenuti;

DELIBERA

1. di cedere 2600 quote della Società Far.Com. S.r.l. al prezzo di € 7,58 per quota, per complessivi € 19.708,00 al Comune di Busnago, volta all'ingresso del suddetto Comune nella Società, previo il rispetto pieno della procedura indicata dalle normative e dallo Statuto vigenti, anche in merito all'eventuale esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 8 Statuto FarCom;

2. di delegare il dirigente responsabile per ogni e ulteriore atto dovesse necessitare per la prosecuzione del presente procedimento;

3. di dare atto che l'accertamento dell'entrata verrà disposto a seguito di successiva determinazione dirigenziale e in coerenza con il perfezionamento dei necessari atti notarili a valere sul Bilancio in cui il titolo giuridico dell'entrata sarà perfezionato;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.